



Deliberazione n. 28/2012/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 14 giugno 2012

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Mario FALCUCCI – Presidente

Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Componente

Cons. Andrea LIBERATI – Componente relatore

Ref. Valeria FRANCHI – Componente

PARERE

COMUNE DI CAMERANO

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalle

deliberazioni n.9/2009/SEZAUT/INPR in data 3 luglio 2009 e n.3/2011/SEZAUT/INPR in data 16 giugno 2011 della Sezione delle Autonomie;

VISTO l'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 relativo alle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite in sede di controllo;

VISTA la deliberazione n. 8/CONTR/2010 in data 15 aprile 2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo con la quale è stata adottata una pronuncia di orientamento generale relativa, tra l'altro, alla procedura di trattazione delle richieste di parere;

VISTA la richiesta di parere prot. n. 4271 datata 14 maggio 2012 da parte del Sindaco del Comune di Camerano, assunta a prot. n. 1003 del 15 maggio 2012;

VISTO l'atto prot. n. 1297 del 12 giugno 2012, con cui è stata convocata la Sezione per l'adunanza odierna ed è stato designato il dott. Liberati come relatore per la questione in esame;

UDITO il relatore dottor Andrea Liberati;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Camerano ha chiesto parere in merito alla possibilità di poter escludere dall'aggregato spesa di personale le somme erogate a titolo di assegno alimentare e le somme accantonate relativamente ad un dipendente sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, premettendo che l'argomento oggetto del parere ha riflessi diretti nella programmazione annuale e pluriennale

del personale.

L'amministrazione richiede a questa Sezione di controllo se sia possibile, alla luce della vigente normativa, escludere dall'aggregato spesa di personale le somme erogate ad un dipendente a titolo di assegno alimentare ai sensi dell'art. 5 comma 7 del CCNL 11.04.08 e le somme accantonate, quindi impegnate "ope legis", in attesa di sentenza definitiva (ai sensi dell'art. 183 comma 2 lett. a del D.Lgs.vo n. 267/2000) che, in caso di assoluzione, darebbe luogo all'obbligo di conguagliare al dipendente la somma tra quanto già corrisposto a titolo di assegno alimentare e quanto dovuto se fosse rimasto in servizio, come previsto dall'art. 5 commi 8 e 9 del CCNL 11.04.08, mentre in caso di condanna darebbe luogo ad economia di spesa (trattasi di dipendente incaricato di funzioni dirigenziali sospeso obbligatoriamente dal servizio ai sensi dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97).

Tenuto conto che:

- la sospensione dal servizio del dipendente può avere una durata anche di cinque anni ed è obbligatoria in base a disposizioni di legge;
- non è possibile sostituire il dipendente in questione con altro dipendente interno senza creare disfunzioni o disorganizzazione;
- nel caso di sentenza di condanna con applicazione della sanzione del licenziamento, si verificherebbero economie di spesa delle somme accantonate negli anni di assenza dal servizio;

L'Ente chiede di escludere dall'aggregato di spesa ai fini dell'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le somme erogate a titolo di

assegno alimentare e le somme accantonate relativamente ad un dipendente sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 in quanto si ravvisano elementi di analogia con la spesa di personale per le categorie protette, che la legge n. 68/1999 rende parimenti obbligatoria, spesa per la quale è tuttavia consentita l'esclusione dal computo ai fini del rispetto del vincolo del comma 557 di cui sopra.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e più di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

In questa prospettiva il Collegio, chiamato alla previa delibazione della ammissibilità della richiesta di parere, rileva che la stessa è stata inviata

direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione, ancorché istituito con L.R. 10 aprile 2007 n.4, così come statuito dall'art. 7 comma 8 della L. 131/03.

Nondimeno, confermando il proprio orientamento, il Collegio ritiene la richiesta ammissibile atteso che la formulazione della disposizione richiamata – a mente della quale la richiesta di parere è di norma rivolta tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito – non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali di controllo benché sia auspicabile il “filtro” dell'organo di rilievo costituzionale appositamente previsto.

Parimenti, nel caso di specie, appare soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, dal Comune – ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti,Sez.Aut.del.13/07) – ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale ex art. 50 comma 2 Tuel.

Sotto altro profilo, sempre di carattere oggettivo, il quesito suscita, tuttavia, qualche perplessità atteso che, per come formulato, implica valutazioni di stretta pertinenza dell'Ente territoriale cui, coerentemente con l'assetto conseguente alla riforma del Titolo V della Costituzione, compete la individuazione della propria missione istituzionale e delle

finalità in concreto perseguite.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL EELL 11 aprile 2008 al dipendente sospeso dal servizio sono corrisposti **un'indennità** pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato e che nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste", "non costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, **a titolo di assegno alimentare** verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario.

Ciò premesso si osserva che l'assegno alimentare non ha natura retributiva, ma assistenziale, non assoggettabile a ritenute previdenziali, né a rivalutazione monetaria (TAR Calabria n. 316/2001-Consiglio di Stato n. 65/1996-Consiglio di Stato n. 9/1988-Consiglio di Stato n. 37/1990).

Per tale ragione non è riconducibile alle spese di personale strettamente intese quale controprestazione per l'attività lavorativa prestata che del resto è sospesa, ancorché ad esso eziologicamente collegato; sotto tale aspetto l'assegno alimentare ed il conguaglio dovuto in caso di assoluzione non appaiono riconducibili al limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, atteso il costante richiamo del Legislatore al

contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale e all'effettivo svolgimento delle funzioni lavorative nelle tipologie richiamate dalla disposizione in oggetto.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Camerano e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 14 giugno 2012.

L'estensore

f.to Andrea Liberati

Il Presidente

f.to Mario Falcucci

Depositata in segreteria in data 14 giugno 2012

Il Direttore della Segreteria

f.to Carlo Serra